



Provincia dell'Ogliastra
Assessorato Agricoltura
Attività Produttive e C.P.A.

Via Cedrino, 24 - 08048 TORTOLI (OG) - Tel. 0782/660000 - Fax 0782/660000
E-Mail: agricoltura@provincia.ogliastra.it - agricoltura@cert.provincia.ogliastra.it
protocollo@provincia.ogliastra.it - protocollo@cert.provincia.ogliastra.it
C.F.: 01174270916 - www.provinciaogliastra.gov.it

Prot. N. 16484

Tortoli, 19.10.2012

Ai Signori Sindaci
dei Comuni dell'Ogliastra

SEDE

Oggetto: D.M. 7/02/2011 – D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010 - D.G.P. n°81 del 21.04.2011 -
Programma triennale di eradicazione del Punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*) nella Regione Sardegna – **TRASMISSIONE ORDINANZA PRESIDENZIALE.**

In allegato alla presente si trasmette l'ordinanza del Presidente della Provincia n° 1 del 19/10/2012 alla quale dovrà seguire la relativa e conseguente ordinanza sindacale.

Certi in un sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Agr. Giorgio Falchi

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. M. Giuseppina Carrus





ORDINANZA DEL PRESIDENTE

Numero: 1 del: 19/10/2012

OGGETTO:	Attuazione del Programma triennale di eradicazione del punteruolo rosso (<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> - Olivier) delle palme nella Regione Sardegna, di cui alla D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010.
----------	---

PREMESSO CHE

- il punteruolo rosso della palma, è un insetto originario dell'Asia meridionale e della Melanesia estremamente dannoso per un gran numero di specie di palme (*Arecaceae*); si tratta di un parassita particolarmente aggressivo, in grado di portare in breve tempo alla morte gli esemplari di palma attaccati, potenzialmente dannoso anche per la palma nana (*Chamaerops humilis*), specie spontanea caratteristica e peculiare degli ambienti costieri della Sardegna;
- l'eventuale diffondersi delle infestazioni metterebbe a rischio la presenza delle palme su tutto il territorio Regionale, potendo causare un incalcolabile danno economico, ambientale e paesaggistico.

VISTI

- la Decisione della Commissione 2010/467/CE del 17.08.2010 che modifica la Decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus*;
- il D.M. Politiche Agricole del 07.02.2011, con cui sono state decretate le misure d'emergenza per il controllo del punteruolo rosso della palma che, in recepimento della Decisione della Commissione 2007/365/CE e s.m.i., aggiorna le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del punteruolo rosso;
- il Decreto Ministeriale del 09.11.2007 recante "*Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE. (GU n. 37 del 13-2-2008)*";
- il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005, recante "*Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali*";
- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*";
- Le ordinanze del Presidente della Provincia dell'Ogliastra i n. 1 del 25/03/2011 e n. 2 del 21/11/2011 avente ad oggetto: "*Attuazione del programma triennale di eradicazione del punteruolo rosso (Rhynchophorus ferrugineus Olivier, 1790) delle palme nella Regione Sardegna, di cui alla D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010.*"





CONSIDERATO CHE

- con L.R. n. 3 del 05.03.2008 (Legge Finanziaria 2008), la competenza in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali è stata attribuita al Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura;
- con L.R. n. 9 del 12.06.2006, art. 59, commi 1÷5, la Regione Sardegna ha conferito alla Provincia specifici compiti in materia di gestione dei rifiuti;
- con L.R. n. 21 del 01.06.1999, la Regione Sardegna ha trasferito alle Province le funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento;
- con D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010, la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Programma triennale di eradicazione del punteruolo rosso delle palme ed ha indicato quale soggetto delegato all'attuazione del Programma triennale sopra richiamato, la Provincia dell'Ogliastra;
- per le finalità sopra esposte, l'Agenzia LAORE, ha stipulato in data 23.11.2010, apposita convenzione con l'Ente Foreste della Sardegna;
- con D.G.R. n. 28/17 del 21.07.2010, la Regione Sardegna ha autorizzato l'Ente Foreste della Sardegna all'utilizzo di proprio personale ed attrezzature per gli interventi di abbattimento e distruzione delle palme infestate ai sensi della L.R. n. 24/1999, art. 3, lettera d-bis);
- con D.G.R. n. 56/58 del 29.12.2009, la Regione Sardegna ha indicato quale soggetto affidatario di uno specifico intervento di lotta obbligatoria contro il parassita, l'Agenzia LAORE;
- le Determinazioni del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura:
 - n. 12527/436 del 27.06.2008, recante le prescrizioni per impedire la diffusione di *Rhynchophorus ferrugineus* in Sardegna;
 - n. 17721/676 del 18.09.2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione di due focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuti nel sud-ovest della Sardegna;
 - n. 24701/945 del 05.12.2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione dei focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuti in Provincia Ogliastra;
 - n. 2241/62 del 09.02.2010, recante l'individuazione di nuovi focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* in Sardegna e le misure fitosanitarie urgenti per il contenimento e l'eradicazione del fitofago.

RILEVATO CHE:

- è necessario ed urgente procedere secondo le direttive di cui alla Determinazione dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura Servizio Produzioni n.2241/62 del 09.02.2010, recante "Nuovi focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* (punteruolo rosso delle palme) in Sardegna. Misure fitosanitarie urgenti per il contenimento e l'eradicazione del fitofago", provvedendo nell'immediato alla distruzione degli individui di palme infette individuate dai tecnici regionali anche su segnalazione del singolo privato, a cura dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, onde limitare il più possibile le fonti di diffusione dell'insetto;
- per procedere alla suddetta distruzione in maniera il più tempestiva possibile, in linea con la direttiva regionale di cui sopra, si rende necessario abbattere e distruggere gli individui di palme infette col sistema della cippatura/triturazione, bruciatura o interrimento;
- Nella riunione del Tavolo Tecnico Regionale del 15 maggio 2012 è stata evidenziata, la necessità di proseguire i lavori di abbattimento delle alberature censite dall'Agenzia LAORE nei comuni interessati dall'infestazione, in quanto il programma degli abbattimenti delle piante infestate registra un sensibile ritardo attuativo, in larga parte dovuto alle difficoltà di messa a regime della struttura operativa. **In data 11/07/2012 in Cagliari, in occasione del TTR appositamente convocato, è stata palesata l'esigenza di**



poter trasportare il materiale vegetale, di risulta degli abbattimenti delle palme, con idonea rete anti insetti atta ad impedire il rilascio di materiale entomologico lungo il tragitto, con mezzi comunali e/o privati indicati dall'Ente Locale (Comune) .

CONSIDERATA altresì l'urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare l'emergenza sanitaria e di igiene pubblica che il fatto sopraindicato rappresenta, nonché il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate;

ATTESO CHE

- i privati cittadini e la popolazione tutta, sono tenuti a segnalare, così come anche previsto al paragrafo 7, sub-paragrafo 7.8 del Programma triennale di eradicazione (D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010), la presenza dell'insetto e delle piante infestate;
- i medesimi soggetti dovranno consentire l'accesso nelle aree interessate, dei mezzi e del personale incaricato dall'Ente Foreste Sardegna per l'esecuzione degli interventi di distruzione degli stessi;

RICHIAMATO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, nello specifico:

- l'art. 192 "*Divieto di abbandono*", commi 1÷4;
- il Titolo VI "*Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali*", Capo I "*Sanzioni*";

VISTO l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il quale, "*ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza*", conferisce anche al Presidente della Provincia il potere di emettere, nell'ambito delle proprie competenze, "*ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente*", con particolare riferimento, in questo caso, al trasporto ed all'avvio a smaltimento/recupero del materiale vegetale risultante dagli interventi, garantendo in ogni caso un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

RICHIAMATI, ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i pareri tecnico-sanitari contenuti nel citato Programma triennale di eradicazione (D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010), di cui alle Determinazioni del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura richiamate in premessa;

PER TUTTE LE RAGIONI SOPRA ESPOSTE,

DISPONE

La proroga della presente Disposizione per ulteriori mesi sei (6).

Che le operazioni di trasporto, stoccaggio e deposito temporaneo dei materiali di risulta dall'abbattimento delle piante malate presso i siti sotto indicati, in attesa del loro avvio ad impianto di recupero e/o smaltimento autorizzato secondo le specifiche disposizioni di legge, nonché l'eventuale riduzione volumetrica mediante cippatura/triturazione o altro sistema equivalente attuato conformemente agli indirizzi definiti dalla D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010, siano svolte dall'Ente Foreste in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione rifiuti, con riferimento al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., negli articoli di seguito specificati:

- art. 183, comma 1, lettere aa) e bb);
- art. 190, commi 1 e 2;
- art. 193, comma 1 e 2;
- art. 208 o 216, ove ne dovessero ricorrere i requisiti di specie;
- art. 212, commi 5 e 8.



Di estendere l'autorizzazione al trasporto, con idonea rete anti insetti presso i punti di stoccaggio e/o triturazione /cippatura ai mezzi comunali e/o privati individuati nell'apposita ordinanza sindacale, fermo restando gli obblighi di legge sopra esposti.

Tale disposto è finalizzato a gestire la sola fase iniziale del programma triennale sopra richiamato, in attesa che sia definita in accordo al soggetto attuatore (Ente Foreste della Sardegna) la forma più appropriata di gestione dei rifiuti de quo.

Che le aree nelle quali potranno essere effettuate le operazioni di cippatura/triturazione, adeguatamente predisposte allo scopo, siano individuate dai comuni interessati con apposita **Ordinanza Sindacale**.

Che l'eliminazione delle palme fortemente attaccate o compromesse avvenga nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 7, sub-paragrafo 7.5, del Programma triennale di eradicazione (D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010).

AVVISA CHE

- a) al fine comunque di assicurare la tracciabilità delle operazioni di trasporto, di stoccaggio ex art. 183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., o ancora di deposito temporaneo ex art. 183, comma 1, lettera bb), medesimo decreto, l'Ente Foreste della Sardegna dovrà provvedere alla compilazione del registro di interventi, nel quale indicare:
 - data dell'intervento;
 - nome ed indirizzo del titolare dell'area di intervento;
 - tipologia e indicazione del numero di piante abbattute o quantità stimata (C.E.R. 200201);
 - area comunale di destinazione;
 - specificazione del sito di interrimento (titolarità e indirizzo).
- a) l'Ente Foreste della Sardegna dovrà attenersi a quanto previsto nella presente ordinanza, garantendo in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- b) in caso di inottemperanza il trasgressore sarà punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 650 "*Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità*" del Codice Penale.
- c) il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Lanusei Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è incaricato di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.
- d) la presente ordinanza, oltre ad essere affissa all'Albo Pretorio della Provincia Ogliastra,
 - 1) è inviata in copia conforme all'originale al soggetto attuatore, Ente Foreste della Sardegna;
 - 1) è resa pubblica sull'homepage del sito ufficiale della Provincia Ogliastra (www.provinciaogliastra.gov.it) per l'intero periodo di validità della medesima;
 - 2) è inviata in copia conforme all'originale a tutti i comuni della Provincia Ogliastra, per la pubblicazione al proprio Albo Pretorio, per tutto il periodo di validità della medesima;
 - 3) è comunicata, così come previsto dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Attività Produttive ed al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna. Ai medesimi soggetti viene inviata per tramite raccomandata A/R in copia conforme all'originale;



- e) la validità della presente ordinanza, per la parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione rifiuti, sia fissata pari a n. **6 (sei) mesi** dalla data di affissione all'Albo Pretorio della Provincia Ogliastra, secondo quanto disposto dall'art. 191, comma 1 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- f) la validità della presente ordinanza cessa automaticamente qualora si pervenga, entro il periodo fissato al precedente punto f), alla definizione della più consona forma di gestione dei rifiuti secondo le vigenti norme in materia.

INFORMA CHE

a norma dell' art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., si rende noto che contro il presente provvedimento, è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR Sardegna secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE
DOTT. BRUNO PILIA
